

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI

Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale

Presentata il 4 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'immigrazione è un fenomeno di crescenti proporzioni che — in tema di diritti e di doveri — richiede risposte urgenti, ispirate ai principi di solidarietà e di convivenza civile.

Gli stranieri non devono e non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per l'occupazione, ma una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed economico della nostra

società. Il riconoscimento della ricchezza, certo non solo economica, che dà al nostro Paese la presenza di donne e di uomini provenienti da altri Stati e che risiedono regolarmente in Italia non può essere disgiunto dal riconoscimento dei diritti giuridici, civili e politici, che rappresentano la precondizione per rendere effettiva la partecipazione degli immigrati nella società di accoglienza. È necessario e ur-

gente, dunque, definire e rafforzare politiche di cittadinanza nei confronti di chi vive, risiede, studia o lavora nel nostro Paese.

Gli immigrati regolari godono di diritti fondamentali in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, di lavoro (anche autonomo), di accesso alle libere professioni e ai diritti previdenziali, in condizioni di parità con i cittadini italiani.

In altre materie, che riguardano fondamentali diritti individuali, il nostro Paese, invece, è tuttora ancorato a concezioni ormai anacronistiche, che non hanno giustificazione rispetto ai principi base di una moderna democrazia.

Una delle gravi lacune — rispetto all'auspicato processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale — consiste nel mancato riconoscimento agli stranieri, che risiedono regolarmente e stabilmente nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

L'Italia, infatti, non si è adeguata alla linea di tendenza europea rispetto al diritto di voto e, quindi, alla partecipazione dello sviluppo democratico, non solo nelle consultazioni elettorali nazionali, ma neppure in quelle locali (come previsto, ad esempio, in Spagna e in Belgio).

La presente proposta di legge, che modifica l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-

l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è tesa a estendere il diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali, agli stranieri che risiedono stabilmente e regolarmente in Italia da almeno cinque anni (come peraltro previsto inizialmente dall'articolo 38, poi espunto nel corso dei lavori parlamentari, del disegno di legge governativo divenuto la legge n. 40 del 1998), ed è complementare alla proposta di legge costituzionale di modifica agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo, pure depositata dai firmatari della presente proposta di legge (atto Camera n. 3713), al fine di sancire tale diritto a livello costituzionale.

Un'ultima, ma significativa, considerazione: l'interpretazione corrente della Carta costituzionale, sancita anche dalla giurisprudenza, estende i diritti fondamentali a « tutti » e non solo ai « cittadini ». Nello stesso senso, come noto, vanno numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia che, in particolare, sanciscono il passaggio da una situazione di « tolleranza » a un'altra caratterizzata da diritti garantiti a tutti, senza discriminazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Allo straniero che risiede regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali ».

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

